

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^aSEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 190/CGF

(2013/2014)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 089/CGF– RIUNIONE DEL 7 NOVEMBRE 2013**

I° COLLEGIO

Prof. Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Caso, Prof. Avv. Paolo Tartaglia, Prof. Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1 RICORSO DELL’A.S.D. SAN FELICE GLADIATOR (GIÀ G.S.D. CAPRIATESE) AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014;**
- **DELL’AMMENDA DI € 5.000,00,**

INFLITTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. IN ORDINE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE SIG. MARIO CIPRIANI ED AL PROPRIO TESSERATO SIG. ANDREA GIANLUCA PIOVAN, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 N.O.I.F. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 8, COMMI 6 E 11 E 1, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8042/227PF12-13/AM/MA DEL 6.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 19.7.2013)

Con atto del 6.6.2013, la Procura Federale ha deferito, tra gli altri, la ASD San Felice Gladiator (già GSD Capriatese) per rispondere della violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte al proprio presidente, Sig. Mario Cipriani, ed al Sig. Andrea Gianluca Piovan, calciatore tesserato all’epoca dei fatti con la predetta società, i quali pattuirono per le prestazioni di quest’ultimo calciatore da rendere nella Stagione Sportiva 2010/2011 la complessiva somma di € 15.000,00 da pagarsi, per € 7.500,00, in conformità dell’accordo economico regolarmente depositato, e per gli ulteriori € 7.500,00, in nero, e quindi in violazione dell’art. 94 N.O.I.F. in relazione all’art. 8, commi 6 e 11, C.G.S., e dell’art. 1, comma 1 C.G.S. per avere esposto una situazione non veridica alla Commissione Accordi Economici della F.I.G.C.

Con decisione pubblicata su Com. Uff. n. 7/CDN del 19.7.2013, la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, ha irrogato, tra l’altro, alla società A.S.D. San Felice Gladiator la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi in classifica generale nella stagione 2013/2014 e dell’ammenda di € 5.000,00. A giudizio della C.D.N. *“considerato che sui rapporti economici intercorsi tra il giocatore e la Società si è già pronunciata la Commissione Accordi Economici con decisione 19 settembre 2012 divenuta definitiva in quanto non impugnata da alcuna delle parti e che dunque non è più possibile discutere di detti rapporti; rilevato che dalla lettura di detta decisione emerge evidente che l’accordo economico regolarmente depositato ammonta a soli 7.500,00 euro, mentre pari importo era stato pattuito in nero tra le parti; valutato che la mancata impugnazione della decisione della Commissione Accordi Economici*

va considerata come implicito riconoscimento di responsabilità del calciatore e della Società che ne risponde in persona del Presidente (che ha patteggiato la propria sanzione) e per responsabilità oggettiva; considerata la particolarità della situazione, si ritengono eque la sanzione per il calciatore ... e per la Società di 1 punto di penalizzazione da scontarsi in classifica generale nella stagione sportiva 2013/2014 e dell'ammenda di € 5.000,00".

Avverso tale decisione ha proposto rituale ricorso ai sensi dell'art. 37 C.G.S. la società San Felice Gladiator per ottenere: a) l'annullamento della penalizzazione di un punto in classifica; b) la riduzione dell'ammenda. A sostegno del proprio ricorso, la società deduce la ritenuta eccessività della sanzione, con precipuo riferimento alla penalizzazione di un punto da scontare nella stagione 2013/2014., tenuto conto non solo delle esiguità degli importi in questione e della mancata erogazione in concreto dei medesimi dalla società al calciatore, ma anche del tenore della previsione dell'art. 8, comma 6, C.G.S. il quale prevederebbe la sanzione della penalizzazione come misura di carattere sussidiario ed eventuale la cui irrogazione da parte degli Organi di Giustizia sportiva, da aggiungersi alla sanzione edittale dell'ammenda, sarebbe giustificabile solo nei casi di particolare gravità.

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

Ai sensi dell'art. 94, comma 1, N.O.I.F. *"Sono vietati: a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale; b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato"*. Per la violazione di tali disposizioni le Società ed i loro legali rappresentanti sono passibili delle sanzioni stabilite dal Codice di Giustizia Sportiva. L'art. 8, comma 6, C.G.S. Stabilisce che *"La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica"*. In sostanza la norma stabilisce per l'ipotesi in questione che gli Organi di giustizia sportiva irroghino una sanzione nella quale l'ammenda e l'eventuale penalizzazione di uno o più punti in classifica sono previste con riguardo ad un unico omogeneo contesto disciplinarmente rilevante; la sanzione infatti ben può esser unitariamente intesa nell'esercizio del potere discrezionale che compete all'Organo di giustizia sportiva nella sua determinazione, avuto riguardo alle circostanze soggettive ed oggettive che qualificarono la condotta disciplinarmente rilevante ed al rispetto del principio di proporzionalità e quindi di perequazione dell'afflittività del tipo di sanzione. Ebbene, la Corte ritiene che non vi sono valide ragioni che consentano di discostarsi dal giudizio espresso dalla C.D.N. e dalla conseguente determinazione in concreto della sanzione inflitta alla società ricorrente. Infatti, una diversa determinazione di minor rigore non si concilierebbe con il rilievo che deve essere attribuito alle circostanze che nella fattispecie sono risultate accertate, anche per il formarsi del giudicato sulla pronuncia della Commissione Accordi Economici del 19.9.2012, e cioè: che la società ha effettivamente corrisposto al calciatore somme di denaro ulteriori rispetto a quelle contemplate nel contratto ritualmente depositato, violazione questa di per sé particolarmente grave; che la misura di tali ulteriori somme è esattamente corrispondente a quella regolarmente corrisposta in virtù delle determinazioni contrattuali e, pertanto, è da ritenersi rilevante in proporzione all'importo esplicitamente e formalmente concordato. A ciò si aggiunga che la società ricorrente non ha svolto alcuna difesa nel giudizio dinanzi alla C.D.N. né ha impugnato la determinazione della Commissione Accordi Economici. Pertanto, valutata la natura e la gravità dei fatti commessi nonché ogni altra circostanza relativa alla presente questione, la Corte ritiene che la sanzione in concreto inflitta alla società reclamante sia corretta nella specie e nella misura.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. San Felice Gladiator di San Felice a Canello (Caserta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL’A.S.D. PRO PIACENZA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, PRO PIACENZA/VIRTUS CASTELFRANCO DEL 5.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 13 del 9.10.2013)

La A.S.D. Pro Piacenza 1919 ha proposto ricorso avverso la sanzione dell’ammenda di €. 1.200,00, inflittale in seguito alla gara del Campionato Nazionale Juniores, Pro Piacenza/Virtus Castelfranco del 5 ottobre 2013, perché 15 sostenitori della reclamante, al termine della gara, avevano rivolto reiteratamente offese alla terna arbitrale e, successivamente al rientro della stessa negli spogliatoi, colpito dall’esterno le finestre della relativa zona doccia; la citata condotta si protraeva fino all’arrivo delle Forze dell’ordine che scortavano la terna arbitrale fuori dall’impianto sportivo, in assenza di assistenza da parte della società ricorrente.

Con il proposto ricorso, la ricorrente società eccepiva che le contestazioni erano avvenute al di fuori del recinto di gioco, senza contatto con la terna arbitrale. Rilevava, inoltre, che la presenza di recinzioni nella zona occupata dalle docce non consentiva di colpire le relative finestre. Riferiva, inoltre, che i dirigenti della società non avevano accompagnato la terna arbitrale negli spogliatoi, preferendo “sostare ai bordi del campo per vigilare sul rientro ordinato negli spogliatoi di tutti gli altri partecipanti all’incontro”. Infine, pur ammettendo l’avvenuto intervento delle Forze dell’ordine, evidenziava come le stesse non avessero segnalato la presenza di assembramenti minacciosi.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il provvedimento sanzionatorio si fonda sui tre seguenti elementi di fatto: le offese alla terna arbitrale, i colpi sulle finestre degli spogliatoi, l’assenza di assistenza da parte della società.

Tutte queste circostanze sono state espressamente riferite nel rapporto dell’arbitro che, ai sensi dell’art. 35, comma 2.1 C.G.S., costituisce la base per l’irrogazione di sanzioni per il comportamento dei sostenitori delle squadre.

D’altro canto, la società ricorrente ha confermato almeno due di tali circostanze (l’avvenuta contestazione dell’arbitro da parte del pubblico e la mancata assistenza alla terna arbitrale), limitandosi a contestare la veridicità solo della terza (l’aver i tifosi colpito le finestre della zona-doccia degli spogliatoi).

Con riferimento a tale ultima circostanza, si rileva che l’argomentazione utilizzata dalla società (l’esistenza di recinzioni tra le detta finestre e il recinto che divide le tifoserie) non appare valida per superare quanto affermato nel citato rapporto, laddove viene detto che il gruppo dei facinorosi aveva seguito la terna arbitrale fino ad arrivare al di fuori degli spogliatoi, superando, quindi, le suddette recinzioni.

Tale affermazione del rapporto non viene affatto smentita nel ricorso della reclamante.

Conclusivamente, può ritenersi che dal ricorso come in atti depositato non emergano elementi di prova validi a superare le dichiarazioni arbitrali sulle quali si fonda il reclamato provvedimento.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Pro Piacenza 1919 di Piacenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL’A.S.D SAN FELICE GLADIATOR AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA SAN FELICE GLADIATOR/SAN SEVERO DEL 15.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013)

La A.S.D. San Felice Gladiator ha proposto ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo relativo alla gara San Felice Gladiator/San Severo del 15 settembre 2013, pronunciata per non aver la medesima società dato corso al reclamo preannunciato in data 16 settembre 2013.

Con il presente ricorso, la ricorrente società ha eccepito che al preannuncio di ricorso, effettuato con telegramma del 16 settembre 2013, aveva fatto seguito l'invio del ricorso stesso con plico spedito il 17 settembre 2013 e ricevuto dalla società U.S.D. San Severo il 23 settembre 2013 e dal giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale il successivo 27 settembre.

Pertanto, al momento della pronuncia di inammissibilità, il ricorso di prima istanza era già pervenuto al Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, che, pertanto, avrebbe dovuto esaminarlo nel merito.

Tali circostanze risultano provate documentalmente, avendo la reclamante prodotto e depositato tutte le ricevute A/R debitamente firmate dai riceventi.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. San Felice Gladiator di San Felice a Cancellò (Caserta) annulla la delibera impugnata e rimette gli atti al Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale per l'esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALC. BETTINI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE IN RELAZIONE ALLA GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE, PONDERANO/VIRTUS VERCELLI DEL 19.05.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 8489/115PF 12-13/MS/VDB DEL 24.6.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 4.10.2013)

Con ricorso ritualmente proposto, il calciatore Bettini Domenico, tesserato in favore della società Osmonsuno, ha proposto reclamo avverso la decisione pubblicata su Com. Uff. n. 22/CDN del 4.10.2013 con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto al medesimo calciatore la sanzione di mesi 3 di squalifica in relazione ai fatti verificatisi in occasione della gara del Campionato provinciale Juniores Ponderano/Virtus Vercelli del 19.5.2012. Il Bettini, infatti, mentre assisteva quale spettatore alla gara in questione, si rendeva protagonista di una condotta gravemente minacciosa ed offensiva nei confronti del direttore di gara verso il quale, coinvolgendo ed incitando altre persone presenti sugli spalti, ripetutamente proferiva dalla tribuna frasi costituenti minaccia ed altamente lesive della dignità personale e della reputazione dell'arbitro. Tale condotta, resa ancora più eclatante dall'impiego da parte del Bettini di un megafono, si protraveva per tutto il corso della gara. I fatti, rappresentati nel rapporto dell'arbitro, hanno trovato analitica conferma nelle indagini disposte dalla Procura Federale sulle risultanze delle quali è stato predisposto l'atto di deferimento.

Con il proprio ricorso il Bettini deduce: a) la mancata notifica dell'atto di deferimento; b) la nullità dell'atto di deferimento perché erroneamente rivolto nei confronti della Commissione disciplinare territoriale (Friuli V.G) benché comunicato presso la Commissione disciplinare nazionale avanti alla quale poi si sarebbe comunque celebrato il procedimento; c) l'eccessiva gravosità della sanzione equivalente a ben 12 giornate di squalifica, circostanza questa ritenuta illogica in considerazione del fatto che, se il Bettini si fosse reso protagonista di condotta analoga nella veste di calciatore nel corso di una gara, sarebbe stato passibile della sanzione di tre giornate stabilita a carico dei calciatori dal Codice di Giustizia Sportiva per l'ipotesi di condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro. Il Bettini, pertanto, chiede che la Corte di Giustizia Federale, in via principale, dichiari nullo l'atto di deferimento per mancata notifica del medesimo; in via secondaria, annulli il procedimento per vizio di forma; in via subordinata, riformi la decisione della Commissione disciplinare e riduca la sanzione irrogata nella misura di giustizia.

Preliminarmente la Corte osserva come siano infondate le censure di nullità del deferimento e del procedimento svolte dal ricorrente nel proprio ricorso ai punti 1) e 2). Quanto alla dedotta mancata notifica dell'atto di deferimento, dirimente di ogni contestazione al riguardo è la circostanza che l'atto di deferimento è stato correttamente comunicato presso il domicilio del Bettini in data 1.7.2013, come attestato dalla cartolina a.r., relativa al plico raccomandato contenente il deferimento, esibita in udienza dal rappresentante della Procura Federale. Del pari la

ulteriore censura di nullità del deferimento e del conseguente procedimento appare, a giudizio della Corte, totalmente infondata; ed infatti, quand'anche non si volesse ricondurre l'imprecisione effettivamente presente nell'atto di deferimento nell'ambito dell'errore meramente formale, e quindi, come tale, del tutto irrilevante, l'applicazione al caso specifico del principio generale di conservazione degli atti quando raggiungano il loro scopo consentirebbe comunque di escludere ogni ipotesi di nullità del procedimento (Commissione Disciplinare Nazionale, decisioni n. 245 e n. 246 in Com. Uff. n. 47/CDN 2007/2008).

Diversamente, la Corte ritiene che nel merito il ricorso sia parzialmente fondato e meriti quindi accoglimento nei limiti che seguono. Ed infatti, se, da una parte, nel caso in esame, tenuto conto delle caratteristiche soggettive ed oggettive della fattispecie, la corretta sanzione da comminare al Sig. Bettini non può essere individuata nell'ambito dell'art. 19, comma 4 - che sanziona la condotta dei calciatori responsabili di infrazioni commesse in occasione e durante la gara (in particolare, nella lettera a), che sanziona con il minimo edittale di due giornate la condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara) - dall'altra, trattandosi di condotta di un tesserato comunque rilevante ai sensi dell'art. 1, comma 1, C.G.S., il comportamento del Bettini, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, deve essere sanzionato in applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. f) che stabilisce la sanzione della squalifica a tempo determinato; tuttavia, la Corte ritiene che, facendo applicazione nel caso specifico del principio di afflittività e proporzionalità, la sanzione comminata dalla Commissione disciplinare sia eccessivamente gravosa e possa pertanto essere ridotta a mesi 2.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bettini Domenico, riduce la sanzione inflitta a mesi 2 di squalifica.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'A.S.D. CHIAVARI CALCIO CAPERANA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CHIAVARI CALCIO CAPERANA/LAVAGNESE 1919 DEL 20.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 23.10.2013)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 40 del 23.10.2013, a seguito della gara Chiavari Calcio Caperana/Lavagnese 1919 disputata il 20.10.2013, ha inflitto alla reclamante le sanzioni:

- Ammenda di € 2.500,00 per avere, propri sostenitori colpito un A.A. alla testa e alla schiena con il contenuto di un bicchiere di birra; lanciato uno sputo e due oggetti all'indirizzo di un A.A. senza tuttavia colpirlo; rivolto espressioni offensive e minacciose all'indirizzo degli Ufficiali di gara.

- Squalifica per 3 giornate effettive inflitta al signor Barbieri Alberto per aver rivolto espressioni irrispettose e gravemente minacciose all'indirizzo del Direttore di gara. Allontanato, lo stesso si tratteneva al termine della gara nell'area degli spogliatoi.

Avverso tali provvedimenti la società A.S.D. Chiavari Calcio Caperana ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 25.10.2013 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 5.11.2013, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Chiavari Calcio Caperana di Chiavari (Genova), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Serapio Deroma, Avv. Alessandro Luciano, Prof. Avv. Paolo Tartaglia – Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO DELL'U.S. PALESTRINA 1919 S.S.A.R.L.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DELLA PENNA CLAUDIO SEGUITO GARA OLBIA/PALESTRINA DEL 20.10.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 23.10.2013)

La U.S. Palestrina 1919 S.S.A.R.L.D. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 40 del 23.10.2013 relativa alla partita U.S. Palestrina 1919/A.S.D. Olbia 1905 del 20.10.2013 con la quale veniva comminata al calciatore Della Penna Claudio la squalifica per 3 gare effettive “per avere a gioco fermo colpito con una violenta manata al volto un calciatore avversario che poco prima si era reso autore di condotta violenta e minacciosa nei confronti di un compagno di squadra”.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha rilevato la iniquità della decisione sostenendo che il provvedimento sanzionatorio è stato troppo grave in quanto non sarebbe stato posto in essere un comportamento di particolare violenza, trattandosi di una manata data con l'intento di dividere altri calciatori e non di un pugno né di uno schiaffo.

Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal calciatore Della Penna, così come puntualmente riportato nel rapporto dell'Arbitro, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Palestrina S.S.A.R.L.D. di Palestrina (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL'A.S.D. OLBIA 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. MASIA MARIO SEGUITO GARA OLBIA/PALESTRINA DEL 20.10.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 23.10.2013)

La A.S.D. Olbia 1905, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 40 del 23.10.2013 relativa alla partita A.S.D. Olbia 1905/Palestrina del 20.10.2013 con la quale veniva comminata al calciatore Masia Mario la squalifica per 5 gare effettive “per avere colpito con una manata al volto un calciatore avversario che si trovava a terra a seguito di un contrasto di gioco, per avere, nella circostanza, rivolto al medesimo espressioni gravemente offensive determinando un principio di rissa sedata a fatica” nonché per aver tentato “alla notifica del provvedimento disciplinare ... di avvicinarsi al Direttore di gara con atteggiamento minaccioso, senza tuttavia riuscirvi per il tempestivo intervento dei compagni di squadra”.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere una riduzione della squalifica la ricorrente ha rilevato due motivi, ovvero, la assenza di violenza nella condotta verso il calciatore avversario e la assenza di ingiuria nella condotta verso il Direttore di gara.

Secondo la ricorrente l'atto commesso dal Masia, non consistendo né in uno schiaffo né in un pugno, non avrebbe i requisiti connaturati con la figura della violenza. Inoltre il fatto di essersi avvicinato all'arbitro, senza compiere alcun gesto o movimento, non configurerebbe i connotati della minaccia.

Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal Masia e consistente in una pluralità di atti contrari alle disposizioni del C.G.S., così come puntualmente riportato nel rapporto dell'Arbitro, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Olbia 1905 di Olbia (Oristano).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL S.S.D. CITTA' DI MESSINA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- DELL'INIBIZIONE DI GIORNI 15 AL SIG. CONTI NIBALI ELIO DOMENICO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ;

- DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE, SANZIONI RISPETTIVAMENTE INFLITTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA, A.C.R. MESSINA/CITTÀ DI MESSINA DEL 26.9.2012, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 11790/409PF 12-13/SP/BLP DEL 19.9.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 21.10.2013)

Le doglianze mosse con il proposto reclamo non risultano idonee a scalfire la decisione resa dal primo Giudice, che appare totalmente condivisibile anche nell'irrogazione della pena, ampiamente ridotta, per il sig. Pietro Lo Monaco e per il sig. Domenico Conti Nibali, in relazione alle richieste della Procura Federale.

Ed invero, i fatti risultano inconfutabilmente acclarati dalle audizioni acquisite agli atti e dalla stessa confessione degli interessati, per cui non può sorgere alcun dubbio in ordine alla circostanza che il sig. Lo Monaco, in occasione della partita disputata il 26.9.2012 tra A.C.R. Messina e S.S.D. Città di Messina, sia entrato nel campo di gioco e negli spogliatoi, assistendo alla partita da luogo il cui accesso gli era precluso a cagione del suo pregresso status di tesserato federale inibito.

Non discrimina peraltro il comportamento del sig. Conti Nibali, Presidente del S.S.D. Città di Messina, la circostanza che la detta ultima società non fosse di fatto la società ospitante, atteso che il predetto si è comunque intrattenuto a lungo in conversazione, facendosi anche fotografare con la persona inibita, laddove, nel rispetto dei doveri e degli obblighi di cui all'art. 1 C.G.S., avrebbe dovuto denegare qualsivoglia contatto, invitando comunque il sig. Pietro Lo Monaco a non accedere nel campo di gioco e negli spogliatoi.

Consegue dalle dedotte argomentazioni la totale infondatezza del proposto reclamo e il suo conseguente rigetto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S.D. Città di Messina S.r.l. di Messina.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DELL'U.S.D OLGINATESE AVVERSO LE SANZIONI:

- DELL'INIBIZIONE DI GIORNI 30 AL SIG. FLAVIO EMILIO RADAELLI;

- DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE,

PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE:

- DELL'ART. 10, COMMA 3BIS, C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 12) PAG. 5 DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 123 DEL 2.4.2012 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI;

- DELL'ART. 4 COMMA 1, C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA;

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8760/1062PF 12-13/AM/FDA DEL 27.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN del 10.10.2013)

Preliminarmente, deve ritenersi priva di alcun valore la doglianza della Procura, in relazione all'omesso ricevimento degli atti nei termini, presso il suo Ufficio.

Il reclamo è stato tempestivamente trasmesso dalla U.S.D. Olginatese presso gli Uffici Federali e ciò induce a ritenere l'insussistenza della eccezionale inammissibilità del reclamo, in virtù del principio reiteratamente affermato dalla C.G.F. della conservazione degli atti processuali, a nulla rilevando che il reclamo, ancorché correttamente indirizzato presso la Federazione, non rechi la specificazione dell'indirizzo della Procura, essendo questo interno agli Uffici della Federazione medesima.

Nel merito, il ricorso appare fondato e merita accoglimento.

Premesso che l'atto dedotto in giudizio ha un peculiare requisito formale (redazione conforme ai moduli federali) che deve essere rispettato, nella fattispecie, non si tratta di un atto di prima formazione, ma di una mera proroga della fidejussione, formalizzata in maniera identica ed ininterrotta a far data dalla stagione calcistica 2004/2005 senza subire contestazione di sorta, per cui, la parte interessata aveva maturato il legittimo affidamento di aver sempre operato correttamente.

A ciò aggiungasi che la fidejussione, a tutto concedere, sarebbe stata carente di una piccola parte, mentre per il resto rispettava correttamente il modulo federale ed in ogni caso, la stessa era conforme al modulo trasmesso dal Dipartimento Interregionale.

Da ultimo, non può tacersi che la società reclamante, avuta cognizione della mera irregolarità formale, si è immediatamente attivata per conseguire e trasmettere copia della fidejussione con l'integrazione richiesta e ciò dimostra vieppiù che non vi era alcun intento di violare la normativa Federale, non potendosi peraltro imputare alla parte, il ritardo della Banca nel trasmettere il nuovo testo fidejussorio conforme a quello federale, integrato con la clausola mancante.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Olginatese di Olginate (Lecco), annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DEL F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO DA SCONTARE IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE ED AMMENDA € 2.500,00 SEGUITO GARA CIVITANOVESE/TERMOLI DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 30.10.2013)

La F.C. Civitanovese 1919 S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 30.10.2013 relativa alla partita F.C. Civitanovese 1919 S.r.l./Termoli Calcio 1920 del 27.10.2013 con la quale veniva comminata la squalifica del campo di giuoco da scontare in campo neutro a porte chiuse e la ammenda di € 2.500,00 “per avere propri sostenitori rivolto espressioni ed intonato cori dal contenuto gravemente offensivo ed intimidatorio all'indirizzo degli Ufficiali di gara” e per avere “fatto oggetto un A.A. del lancio di accendini e monete che lo colpivano in due occasioni e di una mazza da tamburo che non lo attingeva”.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere in via principale l'annullamento delle sanzioni comminate e, in subordine, la riduzione delle stesse la ricorrente ha rilevato la iniquità della decisione. Da un lato sostenendo che il provvedimento sanzionatorio è stato troppo grave, considerato il fatto che la Civitanovese non era né recidiva né diffidata. Dall'altro affermando che l'Arbitro non ha segnalato nessun comportamento scorretto del pubblico e che la gara si è conclusa regolarmente senza incidenti.

Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dai sostenitori della Civitanovese, così come puntualmente riportato nel rapporto dell'Assistente dell'Arbitro, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Civitanovese 1919 di Civitanova Marche (Macerata).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

11. RICORSO DELLA POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. URBANO CORRADO SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/ISERNIA FOOTBALL CLUB DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. 45 del 30.10.2013)

Al 37° del primo tempo, della gara Olympia Agnonese/Isernia Football Club disputata il 27.10.2013, l'allenatore della Società Agnonese Corrado Urbano, lasciando la propria area tecnica, veniva in contatto fisico con alcuni componenti della panchina avversaria senza arrecare danno fisico.

Veniva così allontanato dal terreno di gioco.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 30.10.2013, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso, nell'interesse dell'allenatore, la società Agnonese, evidenziando che nello specifico la persona allontanata non era l'allenatore bensì altro soggetto da individuarsi nel massaggiatore sig. Nino Perna.

Al riguardo, evidenziava che si era trattato di uno scambio di persona e produceva DVD contenente la ripresa della gara chiedendo, ai sensi dell'art. 35 comma 1, punto 1.2 C.G.S., l'utilizzo della ripresa televisiva a comprova dell'avvenuto scambio di persona.

Specificava che l'allenatore indossava una tuta bianca e come si evinceva dalle riprese televisive, aveva continuato a sedere in panchina e dare direttive alla propria squadra, mentre il massaggiatore che indossava una tuta di colore scuro, era in realtà il soggetto allontanato.

Concludeva chiedendo la rimessione degli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti del caso a carico del massaggiatore e l'annullamento della sanzione irrogata all'allenatore.

Osserva questa Corte che il ricorso è infondato.

A prescindere dal fatto che risulta essere inammissibile il mezzo di prova invocato, in quanto l'art. 35 punto 1.4. C.G.S. richiama solo alcune delle ipotesi in precedenza regolamentate tra cui non rientra il cd scambio di persona, nella fattispecie l'Arbitro, direttamente sentito da questa Corte, ha avuto modo di precisare che il soggetto allontanato era sicuramente l'allenatore in quanto per tutta la durata della gara e fino al momento dell'espulsione, era stato colui il quale nell'ambito della panchina dell'Agnonese aveva diretto i calciatori impartendo loro le direttive tecniche necessarie ed era così sicuramente individuabile nell'allenatore, sig. Urbano puntualmente indicato nel referto.

Per questi motivi la C.G.F., sentito l'Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Olympia Agnonese di Agnone (Isernia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 30 gennaio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete